




Violenza domestica

Provvedimenti di protezione



Indice del contenuto

I. Provvedimenti di protezione in base alla Legge di protezione contro la violenza (LPV)	
Protezione	Domanda 1
Provvedimenti di protezione (espulsione, divieto di accesso o di contatto)	Domande 2-30
Istanza di proroga dei provvedimenti di protezione della LPV	Domande 31-36
Fermo	Domande 37-38
II. Provvedimenti di protezione durante l'istruzione penale	Domande 39-41
III. Provvedimenti di protezione nei procedimenti matrimoniali e fra partner	Domande 42-43
IV. Numeri di telefono e indirizzi	

Impressum

IST *Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt* – Ufficio interventi contro la violenza domestica

Co-direttrici Franziska Greber, Cornelia Kranich

Direzione della giustizia e degli Interni

Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich

Mail: ist@ji.zh.ch

www.ist.zh.ch

in collaborazione con il

Comitato di collaborazione strategica contro la violenza domestica del cantone Zurigo

Progetto grafico: Daniel Lienhard, Zürich

Foto: Franziska Greber

Dicembre 2011

I. Provvedimenti di protezione in base alla Legge di protezione contro la violenza (LPV)

Protezione

1 Chi protegge la legge dalla violenza domestica?

La legge protegge la persona che subisce violenza o che è minacciata di violenza da una persona con cui è legata da una relazione familiare o di partner. Non ha alcuna importanza se questa persona convive o conviveva nello stesso nucleo familiare o se la relazione è stata troncata. La legge protegge anche la persona il cui (ex) partner la insidia, la perseguita o la disturba in qualunque modo. La legge può essere invocata anche se dei bambini o degli adolescenti esercitano violenza contro i loro fratelli e sorelle o i loro genitori oppure li minacciano.

Provvedimenti di protezione

(espulsione, divieto d'accesso o di contatto)

2 Come protegge la legge?

Per proteggere le persone in pericolo, la polizia può ordinare misure speciali (provvedimenti di protezione). Una persona che minaccia può essere espulsa dall'abitazione o da casa per 14 giorni (espulsione, domanda 13 segg.) e /o può esserle vietato di accedere a determinate zone (divieto d'accesso, domanda 14) e/o di prendere contatto con determinate persone (divieto di contatto, domanda 15). Inoltre la polizia può trarre in arresto una persona minacciante al massimo per 24 ore (fermo, domanda 37)

3 A che servono i provvedimenti di protezione?

Il loro scopo è quello di bloccare la situazione di grave violenza e di proteggere le vittime. In tal modo la situazione si placa e le persone coinvolte hanno la possibilità di riflettere ed esaminare con calma altri passi.

4 Dove si applica la legge?

La legge è valida nel cantone di Zurigo. Serve alla protezione delle vittime della violenza domestica, purché abitino o lavorino nel cantone di Zurigo o se il fatto è accaduto nel cantone di Zurigo. I provvedimenti previsti dalla legge possono essere adottati nei confronti di tutte le persone che "mettono in pericolo", indipendentemente dal loro luogo di abitazione o soggiorno. Ci sono leggi simili anche in altri cantoni (www.against-violence.ch).

5 Che cosa può fare se è colpito/a da violenza domestica?

Si rivolga ad un consultorio o a una casa per le donne. In una situazione di grave pericolo può richiedere direttamente alla polizia protezione e aiuto (numeri telefonici, indirizzi: pagina 10).

6 Come procede la polizia?

La polizia presta aiuto e indaga sulle circostanze di fatto. Può espellere per 14 giorni dall'abitazione o dalla casa e dalle immediate vicinanze la persona che ha esercitato violenza, minacciato o disturbato. Se è necessario per la protezione della persona in pericolo, la polizia può vietare l'accesso a determinati quartieri o strade (ad es. posto di lavoro, tragitto per andare a scuola) o la presa di contatto per telefono, mediante SMS, lettere ecc. con la persona in pericolo o con altre persone a lei vicine, anche loro coinvolte, in particolare con bambini bisognosi di assistenza.

7 Chi viene a sapere che la polizia ha ordinato un provvedimento di protezione?

La persona minacciante riceve dalla polizia l'ingiunzione del provvedimento di protezione in una disposizione scritta. La persona in pericolo ed anche gli uffici di consulenza competenti per i colpevoli e le vittime ne ricevono una copia. Nel caso che nel nucleo familiare vivano bambini, viene informata anche l'autorità tutoria.

8 Se Lei come terza persona è a conoscenza di violenza domestica, che cosa può fare?

Può prendere direttamente contatto sia con un consultorio che con la polizia. Ma senza obbligo. Se Lei svolge attività infermieristica o medica, in caso di lesioni corporali, ha la possibilità d'informare la polizia, anche senza essere esentato/a dal segreto professionale. Se la violenza è stata esercitata nei confronti di bambini, può essere sempre informata l'autorità tutoria. Gli insegnanti sono obbligati ad orientare la direzione scolastica. Nella maggior parte dei casi, dietro richiesta, può essere concessa l'anonimità a coloro che denunciano.

9 La pronuncia di un provvedimento di protezione nei confronti di una persona minacciante dipende dalla volontà della persona in pericolo?

No. Se l'integrità fisica, sessuale o psichica è violata o messa in pericolo da atti di violenza, mediante minaccia o esercizio della violenza, la polizia deve ordinare un provvedimento di protezione indipendentemente dalla volontà della persona minacciata.

10 Le condizioni di proprietà o di affitto svolgono un ruolo?

No. La polizia può espellere anche la persona che è proprietaria o inquilina esclusiva della casa o dell'appartamento.

11 Che cosa succede con le chiavi di casa e con le notifiche d'ufficio di una persona espulsa?

La persona da espellere è tenuta a consegnare tutte le chiavi dell'abitazione o della casa. Deve indicare alla polizia un indirizzo al quale possano essere recapitate le comunicazioni in connesso al procedimento di protezione contro la violenza. Se la persona da espellere non rende noto alcun indirizzo, le comunicazioni passano alla polizia e si considerano in tal modo come recapitate.

12 Che cosa può portare con sé la persona espulsa?

La persona espulsa può portare con sé oggetti urgentemente necessari per uso personale (ad es. documenti personali, vestiario, documenti d'identità, farmaci, telefonino ecc.). Il sostentamento della famiglia deve essere garantito per la durata dell'espulsione.

Quindi una persona obbligata all'assistenza deve lasciare a disposizione denaro in contanti o corrispondenti carte bancarie. In caso di omissione, deve essere inoltrata al tribunale civile competente una procedura per stabilire l'importo di mantenimento.

13 Per quale area è valida l'espulsione?

Questo provvedimento vale per l'abitazione/la casa e per le immediate vicinanze. Vi sono compresi ad es. i corridoi, le scale, la cantina, la lavanderia, il cortile, il giardino, il parcheggio nel garage e il relativo accesso a piedi o in macchina.

14 Fino a dove si applica un divieto di accesso?

Se la polizia ordina un divieto di accesso, la zona nella quale non si può accedere né a piedi, né in macchina viene segnata chiaramente in una piantina nel provvedimento di protezione. Un divieto di accesso può estendersi per interi tratti di strade e/o quartieri se vi sono coinvolti ad es. il posto di lavoro o il tragitto verso la scuola.

15 Cos'è un divieto di contatto

Un divieto di contatto significa che alla persona minacciante è proibito mettersi in contatto con la persona in pericolo sotto qualsiasi forma e cioè sia rivolgendole direttamente la parola, che mediante telefonate, SMS, e-mail, lettere, facebook ecc. Se si rende necessario per garantire la protezione, il divieto di contatto può essere esteso anche ad altre persone (ad es. bambini e persone vicine).

16 Che cosa succede nel caso di bambini o adolescenti violenti?

Il divieto di contatti e di accesso ad una certa area possono essere ordinati anche nel caso di violenza e di atti di stalking, in particolare anche di cyberstalking [molestie assillanti]. L'espulsione di minorenni che vivono nello stesso nucleo familiare è possibile soltanto con il consenso dei genitori o in quanto misura di diritto penale minorile.

17 Cosa si può fare, qualora i provvedimenti di protezione offrano una scarsa sicurezza?

Una donna in pericolo con i suoi bambini – previo accordo telefonico – può rifugiarsi provvisoriamente in una casa per le donne. Per bambini e adolescenti esistono istituzioni speciali di protezione per bambini (Numeri telefonici, indirizzi: pagina 10). Se necessario, è di aiuto la polizia.

18 Una persona in pericolo può essere protetta unicamente con provvedimenti di protezione della polizia?

In una situazione di grave pericolo la polizia e le autorità penali possono imporre misure coercitive nei confronti di una persona minacciante. Se il pericolo non è grave, sono disponibili anche altri interventi giuridici, sociali e/o terapeutici. Si rivolga ad un ufficio specializzato nella consulenza per le vittime o ad un avvocato/avvocata.

19 Una persona, il cui diritto di soggiorno in Svizzera dipende dal matrimonio o da un rapporto di partner registrato, perde il diritto di soggiorno in Svizzera in seguito ad un provvedimento di protezione?

I soli provvedimenti di protezione non hanno alcun effetto sul diritto di soggiorno. Se dopo un matrimonio di breve durata, o anche un rapporto di partner registrato parimenti di breve durata, subentrano una separazione, un divorzio o scioglimento, le persone che hanno un diritto a rimanere derivato e non provengono dall'EU perdono il loro diritto di soggiorno, tranne che abbiano la possibilità di dimostrare la violenza in modo giuridicamente sufficiente e questa abbia raggiunto un'intensità tale da rendere inaccettabile il proseguimento di un'unione coniugale.

20 I provvedimenti di protezione della polizia possono essere adottati, anche se la polizia è stata informata soltanto a posteriori della violenza domestica?

Sì. Un provvedimento di protezione può essere ordinato anche qualora la persona in pericolo si rivolga alla polizia soltanto a posteriori, a condizione che lui/lei debba continuare ad avere paura di violenza, di minacce o di comportamenti persecutori.

21 Quanto costa un provvedimento di protezione?

L'ingiunzione di un provvedimento di protezione da parte della polizia è gratuita.

22 La persona espulsa può rientrare in casa, se la situazione si è placata?

No, nemmeno se la persona in pericolo è d'accordo. Il provvedimento di protezione serve anche a ristabilire la calma e deve garantire il tempo per una consulenza. Per la durata di 14 giorni di espulsione da parte della polizia (ed eventualmente anche della proroga giudiziaria) la persona espulsa non può tornare a casa. La persona espulsa si rende punibile – anche nel caso in cui la persona in pericolo le permetta spontaneamente di tornare nell'abitazione /in casa.

Se la persona espulsa deve andare a prendere oggetti strettamente necessari nella sua abitazione, può farlo soltanto d'accordo con la polizia o eventualmente con l'accompagnamento della polizia.

23 Un provvedimento di protezione è valido, anche se la persona minacciante è stata trasferita in custodia preventiva?

Sì. Se la persona minacciante viene dimessa dalla custodia preventiva mentre è ancora in vigore il provvedimento di protezione, deve attenersi al provvedimento di protezione. Ossia, la persona espulsa non può tornare a casa prima della scadenza del provvedimento di protezione e nemmeno trasgredire il divieto di accesso o di contatto (domanda 41).

24 E' possibile sollevare obiezione contro un provvedimento di protezione della polizia?

Dopo la notifica del provvedimento di protezione, la persona minacciante ha un termine di cinque giorni per presentare ricorso. Il tribunale competente per le misure coercitive decide entro quattro giorni feriali, se erano dati i presupposti per un'ingiunzione. Fino alla decisione rimane in vigore il provvedimento di protezione.

Contro la decisione del giudice può essere sporto ricorso entro cinque giorni dal recapito/apertura della decisione al Tribunale amministrativo di Zurigo. Al ricorso non spetta un effetto di dilazione, cioè la decisione del giudice rimane in vigore fino alla decisione del tribunale amministrativo.

Se il provvedimento di protezione rimane in vigore, la persona minacciante deve pagare le spese del procedimento. La persona in pericolo viene informata tempestivamente riguardo alla decisione del giudice.

25 Che cosa può fare la persona in pericolo se non viene rispettato il divieto di espulsione, di accesso o di contatto?

Può telefonare alla polizia (Numeri telefonici a pagina 10). La persona che non si attiene a un provvedimento di protezione si rende passibile di pena e la polizia può prenderla in stato di arresto per 24 ore (domanda 37). La persona in pericolo può anche presentare una querela per violazione di domicilio. L'inosservanza del provvedimento di protezione può essere un motivo per prolungare il provvedimento di protezione (domanda 31).

26 Le persone in pericolo ricevono consigli?

Sì. Un ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime si mette in contatto quanto prima possibile con la persona in pericolo, al più tardi entro tre giorni dall'ingiunzione di un provvedimento di protezione. Se è desiderata una consultazione, si può esaminare con una persona esperta quali altri passi siano necessari. Il colloquio di consulenza si svolge, se possibile, nella lingua materna, ricorrendo eventualmente a un'interprete. La consulenza è gratuita.

27 Si prende contatto anche con la persona minacciante?

Sì, ci si mette in contatto anche con la persona minacciante. Insieme alla persona specializzata, si chiarisce con quali terapie o provvedimenti si possa evitare in futuro un comportamento violento e come si può apprendere a comportarsi senza violenza in caso di conflitti. Questa consulenza è gratuita.

28 Che cosa può fare una persona minacciante per evitare in futuro la violenza?

Può avvalersi dei consigli della consulenza volontaria dell'ufficio per uomini. L'ufficio per uomini chiarisce quale modo di procedere sia ragionevole nella situazione concreta e possa contribuire a diminuire la violenza.

I servizi per la condizionale e l'esecuzione hanno sviluppato un programma didattico "partner senza violenza" nel quale gli uomini hanno la possibilità di discutere in gruppi i fattori scatenanti la violenza e le strategie per convivere senza violenza e apprendere a superare i conflitti. L'ufficio per uomini offre anche consulenze individuali ed un gruppo di training. Con donne minaccianti vengono condotti singoli colloqui all'interno dei servizi per la condizionale e l'esecuzione.

29 Che cosa possono fare le vittime, se a causa dell'espulsione non dispongono più del denaro per le spese di casa?

Se la persona espulsa ha l'obbligo di provvedere al mantenimento della famiglia, deve assicurare i mezzi finanziari necessari per tutta la durata dell'espulsione. Altrimenti deve essere garantito un aiuto per le prime necessità attraverso l'assistenza sociale. Di solito, in seguito a ciò, si deve proporre al tribunale civile competente un'azione per stabilire l'importo di mantenimento. In ogni caso si raccomanda di mettersi in contatto con l'ufficio competente di assistenza per le vittime (numeri telefonici, indirizzi: pagina 10)

30 Che cosa succede se nel nucleo familiare vivono dei bambini?

Se i bambini sono messi direttamente in pericolo o se in occasione della consegna di bambini che necessitano assistenza si verifica un inasprimento della violenza, il divieto di contatto è esteso ai bambini. La polizia trasmette la disposizione del provvedimento di protezione all'autorità tutoria. Questa esamina se per la protezione dei bambini occorrono misure speciali per la protezione dei figli, come ad es. una curatela. Se i bambini sono in grave pericolo, o mediante l'esercizio della violenza non è più garantita la loro assistenza, la polizia provvede a breve termine al loro collocamento d'urgenza, informando al contempo l'autorità tutoria, che adotta le misure necessarie per la protezione dei bambini.

Istanza di proroga dei provvedimenti di protezione LPV

31 Possono essere prolungati i provvedimenti di protezione?

Se per la persona in pericolo si rende necessaria una protezione di più di 14 giorni, è la persona stessa a dover agire. Entro otto giorni dalla notifica dell'ordinanza del provvedimento di protezione può rivolgersi al tribunale per le misure coercitive richiedendo una proroga che può durare fino a tre mesi.

32 Come e dove si richiede la proroga dei provvedimenti di protezione?

La persona in pericolo può presentare una richiesta al tribunale per le misure coercitive indicato nel provvedimento di protezione, allegandovi la disposizione della polizia. Nella domanda devono essere motivate per iscritto in modo credibile le ragioni per le quali continua a sussistere il pericolo. Gli uffici di consulenza possono essere d'aiuto.

33 In che modo si può rendere credibile la sussistenza del pericolo?

Se necessaria per la persona in pericolo, può essere pronunciata una proroga del provvedimento di protezione. Come mezzi di prova possono servire ad es. rapporti medici o terapeutici che attestino il pregiudizio psichico o fisico e ribadiscano la necessità del prolungamento. Se è stato intentato un procedimento civile con la richiesta di misure cautelari nell'ambito di un procedimento di protezione matrimoniale, di separazione o di divorzio, oppure di un procedimento per la protezione della personalità, si presuppone generalmente la sussistenza del pericolo. Se la persona che mette in pericolo non si attiene al provvedimento di protezione, si ipotizza un proseguimento del pericolo.

34 Come si svolge la procedura di proroga in tribunale?

La persona minacciante viene sentita dal tribunale per le misure coercitive. Dopo di ciò è deciso definitivamente se e per quanto tempo sono prolungati i provvedimenti di protezione. Se la persona minacciante non compare nella data stabilita dal tribunale, il tribunale decide provvisoriamente in base agli atti e comunica la decisione ad ambedue le parti.

In mancanza di obiezione entro cinque giorni, la decisione diviene definitiva.

Contro la decisione del tribunale per le misure coercitive può essere sporto ricorso al tribunale amministrativo di Zurigo entro cinque giorni dalla notifica/apertura della decisione. Il ricorso non ha alcun effetto di proroga, ossia la decisione del giudice rimane in vigore fino alla decisione del tribunale amministrativo.

35 Che cosa avviene se mutano le circostanze?

I provvedimenti giudiziari possono essere modificati dal tribunale per le misure coercitive dietro richiesta, ad es. se per l'espulsione è necessario un divieto di contatto.

36 Quanto costa il procedimento giudiziario?

Le spese del procedimento di obiezione o di proroga davanti al tribunale per le misure coercitive ammontano per la parte che soccombe da CHF 300.- a CHF 600.-. Dinanzi al tribunale amministrativo la parte soccombente paga generalmente circa CHF 1'200.-. Se un procedimento di obiezione è combinato con quello di proroga, le spese sono un po' più elevate. Inoltre possono insorgere spese di risarcimento per esborsi della controparte, che in particolare possono ammontare ad alcune centinaia di franchi, se ci si è avvalsi della rappresentanza di un avvocato. Se una persona o una famiglia vivono con il minimo esistenziale, si prescinde, su richiesta, a riscuotere per il momento le spese giudiziarie. Se ne esigerà il pagamento, appena la persona in questione disporrà di nuovo dei mezzi finanziari.

Fermo

37 La polizia può anche incarcerare una persona minacciante?

Sì. La polizia può incarcerare una persona per 24 ore, se questa mette gravemente e immediatamente in pericolo la persona minacciata e il pericolo non può essere sventato in altro modo, o se si rende necessario uno stato di fermo per garantire l'esecuzione del provvedimento di protezione. Dietro richiesta della polizia il tribunale per le misure coercitive può prolungare lo stato di fermo al massimo per quattro giorni.

Contro la decisione del tribunale per le misure coercitive può essere sporto ricorso al tribunale amministrativo di Zurigo, entro cinque giorni dalla notifica/apertura della decisione. Il ricorso non ha alcun effetto di proroga, cioè la decisione del giudice rimane in vigore fino alla decisione del tribunale amministrativo.

38 La polizia può ordinare sia il fermo che un provvedimento di protezione?

Sì. L'espulsione, il divieto di contatto e/o di accesso sono sempre validi per 14 giorni dall'ingiunzione. Valgono quindi anche dopo il rilascio dallo stato di fermo o da una custodia preventiva eventualmente ingiunta o dopo il rilascio da una clinica o da un ospedale.

II. Provvedimenti di protezione nell'inchiesta penale

39 Quando viene disposta la custodia preventiva?

Se le circostanze fanno presumere che la persona in pericolo possa essere messa sotto pressione dalla persona minacciante riguardo alle modalità della sua deposizione, in presenza di lesioni corporali o minacce, viene ingiunta la carcerazione preventiva. La custodia preventiva può durare pochi giorni e, in caso di reati gravi, estendersi a settimane o a mesi. Le vittime dovrebbero essere orientate in tempo utile sul momento della dimissione. Se sono stati ordinati al contempo i provvedimenti di protezione previsti dalla

legge per la protezione contro la violenza, la persona che esercita la violenza vi si deve attenere, qualora al momento della scarcerazione siano ancora in vigore.

40 Nel caso di minacce di morte può essere ordinata la carcerazione preventiva?

In linea di massima, se sono attestate minacce di morte, viene ordinata una carcerazione preventiva la cui durata dipende dalle circostanze concrete.

41 Che cosa succede alla dimissione dalla custodia preventiva?

I tribunali per le misure coercitive hanno la possibilità di ordinare invece della carcerazione preventiva misure sostitutive che possono contenere come i provvedimenti per la protezione dalla violenza un divieto di avvicinamento o di accesso in un certo territorio. Possono contenere anche visite mediche ecc, se in tal modo può essere impedito ad es. il reato contenuto nella minaccia.

III. Provvedimenti di protezione nel procedimento di diritto matrimoniale o fra partner

42 Esiste la possibilità di ordinare provvedimenti di protezione in un procedimento di separazione o di divorzio?

Sì, a condizione che siano provate le minacce e le insidie. Questi provvedimenti di protezione possono contenere un divieto di avvicinamento o di accesso in un certo territorio. Chi vuole una tale protezione di diritto privato, deve richiederlo espressamente nel procedimento di separazione o di divorzio.

43 Può essere richiesta una protezione di diritto privato anche per coppie in concubinato?

Sì. Ad un procedimento di conciliazione davanti al giudice di pace segue un processo civile con procedimento semplificato che sottostà al principio inquisitorio. Chi vuole una tale protezione deve richiederla. Il tribunale deve coadiuvare in misura limitata a raccogliere le prove necessarie. Questo procedimento è relativamente costoso. Si devono versare anticipi per le spese (fino a CHF 3'000.-) Si raccomanda di farsi sostenere da un avvocato.

IV. Numeri di telefono e indirizzi

Numero d'emergenza della polizia: 117

Uffici di polizia (durante gli orari d'ufficio)

- Polizia cantonale Zurigo
Tel. 044 247 30 61 e-mail: fachstelle.hg@kapo.zh.ch
 - Polizia municipale Zurigo
Tel. 044 411 64 12 e-mail: fachstelle.hg@stp.stzh.ch
 - Polizia municipale Winterthur
Tel. 052 267 64 69 e-mail: fachstelle.hg@win.ch
-

- Numeri d'emergenza di consulenza per adulti
Tel. 143 www.143.ch
 - Numeri d'emergenza di consulenza per bambini e adolescenti
Tel. 147 www.147.ch Consulenza anche per Chat, SMS (gratuita), Facebook
-

LPV-Consultori per l'assistenza delle vittime

- bif Ufficio di consulenza e informazioni Zurigo per donne contro la violenza nei rapporti matrimoniali e di partner
Tel. 044 278 99 99 www.bif-frauenberatung.ch
 - Telefono d'emergenza donne Winterthur per donne colpite da violenza
Tel. 052 213 61 61 www.frauennottelefon.ch
 - Ufficio di consulenza telefono d'emergenza Zurigo per donne, colpite soprattutto dalla violenza sessuale da parte del partner
Tel. 044 291 46 46 www.frauenberatung.ch
-

Consultorio per l'assistenza delle vittime

- Consulenza vittime Zurigo, ufficio della fondazione assistenza vittime Zurigo per uomini e adolescenti maschi, colpiti dalla violenza delle loro partner, nonché per tutte le altre vittime della violenza domestica uomini e donne come ad es. fratelli e sorelle, genitori, parenti ecc. (senza violenza dei/delle partner)
Tel. 044 299 40 50 www.obzh.ch
-

Consultorio assistenza vittime per bambini e adolescenti

- OKEY Winterthur
Tel. 052 266 90 09, fine settimana: pronto intervento telefono: 079 780 50 50
www.okey-winterthur.ch
 - Gruppo protezione bambini e Consultorio assistenza vittime dell'ospedale pediatrico di Zurigo
Tel. 044 266 76 46 www.kinderschutzgruppe.ch
 - Castagna – Consultorio per bambini abusati sessualmente, adolescenti femmine e donne abusate nell'infanzia
Tel. 044 360 90 40 www.castagna-zh.ch
 - Casa per ragazze Zurigo
Tel. 044 341 49 45
e-mail: info@maedchenhaus.ch www.maedchenhaus.ch
 - Schlupfhuus
Telefono in caso di ansia Tel. 043 268 22 68 Consulenza Tel. 043 266 22 66
e-mail: info@schlupfhuus.ch www.schlupfhuus.ch
-

Progetti pilota in un linguaggio attuale per i bambini

- KidsPunkt Winterthur
Tel. 052 266 90 48 oppure 079 780 50 00 o scrivere un SMS
 - KidsCare Zürich, c/o Consultorio Pinocchio
Tel. 044 240 41 08
e-mail: kidscare@pinocchio-zh.ch
-

Consultorio per uomini minaccianti

- manneburo züri
Tel. 044 242 08 88 www.mannebuero.ch

Consultorio per donne minaccianti

- Servizi per la condizionale e l'esecuzione /Programmi di apprendimento
Tel. 043 259 83 12 www.justizvollzug.zh.ch
-

Altri consultori

- Consultorio casa per le donne Zurigo Oberland
Tel. 044 994 40 94
Consultazioni anche per e-mail: info@frauenhaus-zo.ch
 - Telefono in caso di ansia per bambini
Tel. 043 268 22 68
 - Telefono d'emergenza per i genitori
Tel. 0848 35 45 55 (telefonia fissa - tariffa locale)
e-mail: 24h@elternnotruf.ch www.elternnotruf.ch
 - FIZ Centro informazioni per donne dall'Africa, Asia, America Latina ed Europa orientale
Tel. 044 240 44 22 www.fiz-info.ch
 - Infodona – Consultorio per emigranti uomini e donne
Tel. 044 271 35 00 www.stadt-zuerich.ch/infodona
-

Casa per donne (Alloggi d'emergenza per donne in pericolo)

- Casa per donne Zurigo
Tel. 044 350 04 04 www.frauenhaus-zuerich.ch
 - Casa per donne Winterthur
Tel. 052 213 08 78 www.frauenhaus-schweiz.ch
 - Casa per donne Zurigo Oberland
Tel. 044 994 40 94 www.frauenhaus-zo.ch
 - Casa per donne Violetta per madri e bambini
Tel. 044 291 08 70 www.frauenhaus-violetta.ch
-

Nel manuale per specialisti sotto www.ist.zh.ch si trovano ulteriori informazioni.